

COMUNE DI DELIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL BILANCIO PARTECIPATIVO**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Definizione e finalità

1. Il bilancio partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente, nelle aree e nei settori in cui il comune ha competenza diretta.
2. Esso si propone quale strumento di partecipazione alla vita politica ed amministrativa locale per i cittadini, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta per i cittadini una occasione per incidere sulle scelte istituzionali e per l'amministrazione un modo trasparente di comunicare e realizzare le scelte di governo del territorio.
3. Il Comune di Delia riconosce alla cittadinanza il potere di concorrere alle scelte politiche ed amministrative del proprio territorio, sia attraverso la condivisione delle proposte, sia con il loro voto su tali proposte.
4. Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini in materia di programmazione economico-finanziaria e alla redazione di una parte del bilancio di previsione del Comune di Delia.

Art. 2 – Ambiti tematici della partecipazione

1. Le voci del bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento
2. Il Sindaco e la Giunta comunale individuano annualmente, nel contesto del bilancio di previsione e nelle successive fasi, le aree tematiche e l'entità delle risorse da sottoporre alla procedura partecipata, sulla base delle risorse e delle politiche indicate dal Documento Unico di Programmazione (DUP). Si intendono escluse, ancorché pertinenti alle aree tematiche individuate suddette, le proposte che incidono negativamente sulla parte entrate del bilancio di previsione.

Art. 3 – Aveni diritto alla partecipazione

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della intera comunità. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Delia, ossia:
 - Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

Capo II

Procedura del Bilancio Partecipativo

Art. 4 – Fasi del Bilancio Partecipativo

1. Il procedimento del Bilancio Partecipativo si svolge nelle seguenti fasi:
 1. Definizione del budget a disposizione e Commissione Partecipativa;
 2. Informazione;
 3. Consultazione e raccolta delle proposte;
 4. Verifica e valutazione delle proposte;
 5. Presentazione alla cittadinanza;
 6. Votazione delle proposte;
 7. Documento sulla partecipazione;
 8. Monitoraggio e verifica.

Art. 5 – Definizione del budget a disposizione e Commissione Partecipativa

1. L' organo che si occupa dell'avvio del procedimento, della sua gestione e di sovrintendere a tutte le fasi, è la Commissione Partecipativa, composta dal Sindaco, dall'Assessore al bilancio, dal responsabile dei Servizi Finanziari. La Commissione ha il compito di garantire la neutralità e l'imparzialità del processo partecipativo.

2. Annualmente la Giunta Comunale definisce l'ammontare della somma da destinare al bilancio partecipativo pari almeno al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, nell'ambito del bilancio di previsione. Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art.6 della Legge Regionale n.5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9/2015, oltre al disposto del D.A. n. 272/S4 F.L. del 22.10.2015.
3. I progetti individuati attraverso il voto della cittadinanza avranno carattere vincolante per l'Amministrazione e saranno inseriti all'interno del Bilancio di Previsione.

Art. 6 – Informazione

1. Nella fase dell'Informazione il Comune di Delia renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione, attraverso iniziative finalizzate a realizzare la massima inclusione della cittadinanza al processo di Bilancio Partecipativo, ispirandosi ai criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza.
2. L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune e la convocazione di apposita Assemblea Pubblica.

Art. 7 – Consultazione e raccolta delle proposte

1. La consultazione dei cittadini in merito alle proposte per la formulazione di una parte del bilancio di previsione si svolge attraverso schede di partecipazione e/o qualsiasi altra forma di interazione partecipativa.
2. Entro il termine, non inferiore a trenta giorni, e secondo le modalità stabilite nell'avviso di informazione, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione e presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso.
3. La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.

4. Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate all'articolo 8 e ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà indicare una sola proposta.

Art. 8 – Aree tematiche

1. Possono essere oggetto del presente regolamento le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:
 - Ambiente e territorio
 - Sviluppo economico e turismo
 - Aree verdi
 - Politiche giovanili
 - Attività sociali, scolastiche ed educative
 - Attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 9 – Verifica e valutazione

1. Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico saranno valutate dall'Amministrazione Comunale e dagli uffici comunali competenti.
2. I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti:
 - Fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;
 - Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
 - Compatibilità con il DUP;
 - Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
 - Caratteristica dell'innovazione;
 - Stima dei costi;
 - Stima dei tempi di realizzazione;
 - Priorità;
 - Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Art. 10 – Presentazione alla cittadinanza

1. Le proposte formulate dai cittadini, valutate positivamente dai soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 9, saranno pubblicate sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 10 giorni e presentate a mezzo stampa e/o con incontri diretti con la cittadinanza.

Art. 11 – votazione delle proposte

1. I cittadini residenti nel comune di Delia che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, potranno votare una proposta tra quelle rese note secondo le modalità di cui all'art. 10.
2. La scheda di votazione potrà essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.
3. La scheda di voto correttamente compilata dovrà essere fatta pervenire al Comune di Delia secondo le modalità e i termini opportunamente indicate.
4. I risultati delle consultazioni verranno elaborati in forma aggregata e resi pubblici tramite mezzi idonei.

Art 12 – Documento sulla partecipazione

1. Al termine della fase della votazione delle proposte, l'Assessore al bilancio dovrà redigere il documento denominato "Documento sulla partecipazione", nel quale saranno ordinate e rappresentate le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il contenuto non sia pertinente, e nel quale sarà documentato tutto il processo partecipativo.
2. Il Documento sulla partecipazione sarà trasmesso alla Giunta comunale, che ne terrà conto nella proposta di bilancio.

Art. 13 – Monitoraggio e verifica

1. Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai cittadini la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale al fine di una pubblica

verifica. L'amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari e garantisce l'aggiornamento delle informazioni.

2. Ai fini della valutazione degli interventi oggetto del presente regolamento, i risultati raggiunti verranno esplicitati in sede di relazione che approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente.

Capo III

Norme finali

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 16 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Statuto e Regolamenti".

Art. 17 – Revisione del regolamento

1. Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.
2. Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere laboratoriale, quindi di continua evoluzione del percorso partecipativo.